



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.11.2008
C(2008) 7336 definitivo

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.11.2008

**che adotta il programma operativo "Italia – Malta 2007-2013" per l'intervento
strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro
dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta**

CCI 2007CB163PO037

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.11.2008

che adotta il programma operativo "Italia – Malta 2007-2013" per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta

CCI 2007CB163PO037

(I testi in lingua Maltese e italiana sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In data 11 giugno 2008, l'Italia a nome di Malta e Italia ha presentato alla Commissione una proposta relativa ad un programma operativo in vista della cooperazione transfrontaliera denominato "Italia – Malta 2007-2013" da realizzarsi in tali Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'Italia ha trasmesso informazioni supplementari in data 25 di Agosto 2008.
- (2) Gli Stati membri partecipanti al programma hanno elaborato il programma operativo nell'ambito del partenariato di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) La Commissione ha vagliato il programma operativo proposto e ritiene che esso contribuisca a cogliere gli obiettivi fissati nella decisione 2006/702/CE del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione² e gli obiettivi dei quadri di riferimento strategici nazionali pertinenti.
- (4) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999³, il programma operativo contiene un elenco delle zone ammissibili all'interno dell'area interessata dal programma. Tali zone sono riconosciute in virtù dell'allegato I della decisione 2006/769/CE della Commissione del 31 ottobre 2006 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

² GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

³ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013⁴.

- (5) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006, oltre all'elenco delle zone ammissibili, il programma operativo contiene un elenco delle zone di livello NUTS 3 nelle quali sono situate le zone ammissibili, come previsto all'articolo 21, paragrafo 1 di detto regolamento; occorre stabilire l'elenco di tali zone di flessibilità, deciso congiuntamente da Commissione e Stati membri.
- (6) La proposta di programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ad eccezione di un elenco indicativo dei principali progetti di cui al paragrafo 9 del medesimo, in quanto nel quadro del presente programma operativo non è prevista la presentazione di alcun progetto di questo tipo. In particolare la proposta designa un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica, un'autorità di audit unica e un segretariato tecnico comune.
- (7) Occorre fissare il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per il programma operativo e per ciascun asse prioritario in conformità all'articolo 53, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (8) Gli aiuti concessi nell'ambito del programma operativo devono soddisfare le norme vigenti in materia di aiuti di Stato e ogni altra pertinente disposizione di diritto comunitario.
- (9) Occorre pertanto adottare il programma operativo proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato ai fini dell'intervento strutturale comunitario realizzato nell'ambito dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" in Italia e a Malta per il periodo di programmazione 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, il programma operativo "Italia – Malta 2007-2013" riportato nell'allegato I, contenente i seguenti assi prioritari:

- (1) "Competitività:Innovazione e ricerca, sviluppo sostenibile",
- (2) "Ambiente, energia, prevenzione dei rischi" e
- (3) "Assistenza tecnica, comunicazione e pubblicità".

Articolo 2

La spesa effettivamente sostenuta nell'ambito del programma operativo è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2007.

⁴ GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 47.

Articolo 3

1. Il programma di cui all'articolo 1 interessa le zone ammissibili di livello NUTS 3 seguenti :
 - Malta: l'intero territorio
 - Italia: Province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani (Regione Siciliana).
2. Nonostante quanto indicato al paragrafo 1, le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20% del contributo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) al programma operativo possono essere finanziate nelle seguenti zone di livello NUTS 3:
 - Italia: Province di Palermo e Catania (Regione Siciliana).

Articolo 4

1. L'importo massimo dell'intervento del FESR, concesso nell'ambito del programma operativo in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 30.148.017 euro e il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 85%.
2. Il concomitante contributo nazionale di 5.320.238 euro provenienti dal settore pubblico può essere parzialmente sostenuto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e altri strumenti di prestito; tuttavia, al momento non sono previsti tali prestiti.
3. Nell'ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1, l'importo massimo dell'intervento e il tasso massimo di cofinanziamento per ogni asse prioritario corrispondono ai valori indicati nel secondo fino al quarto comma del presente paragrafo.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Competitività: innovazione, e ricerca, sviluppo sostenibile" è pari all' 85% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 14.772.528 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Ambiente, energia e prevenzione dei rischi" è pari all'85% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 13.566.608 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Assistenza tecnica, informazione e pubblicità" è pari all'85% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 1.808.881 euro.

4. Il relativo piano di finanziamento è contenuto nell'allegato II.

Articolo 5

Ogni sostegno pubblico concesso nell'ambito del programma operativo deve rispondere alle norme procedurali e sostanziali sugli aiuti di Stato vigenti al momento della sua concessione.

Articolo 6

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Malta sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27.11.2008.

Per la Commissione
Danuta Hübner
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria

ALLEGATO I

Programma operativo "Italia - Malta 2007-2013"

ALLEGATO II

Piano finanziario del programma operativo "Italia - Malta 2007-2013"